

DECISIONE N. 19/2025

R.G. TF 16/2025

(PF 24/FIDAL/2025)

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano - Presidente

Prof. Avv. Filippo Corsini - Componente estensore

Avv. Lorenza Mel - Componente

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 19.11.2025, nel procedimento n. 16/2025 (P.F. n. 24/2025) a carico dei seguenti incolpati:

1. Sig. Antonio TAMARINO (tess. n. MF003874 – cod. Soc. NA858)
2. Sig. Giuseppe GARGIULO (tess. n. LE000132 – cod. Soc. NA858)
3. Sig. Giovanni PANE (tess. n. ME012683 – cod. Soc. NA858)
4. Sig. Luigi PANE (tess. n. ME012476 – cod. Soc. NA858)
5. Sig. Fulvio ESPOSITO (tess. n. ME012684 – cod. Soc. NA858)
6. Sig. Aniello DE ANGELIS (tess. n. ME012589 – cod. Soc. NA858)
7. Sig. Antonio PANICO (tess. n. MD002642 – cod. Soc. CE912)
8. Sig. Luigi LAUDADIO (tess. n. MD002706 – cod. Soc. CE912)
9. Sig. Marco CICALA (tess. n. MD004065 – cod. Soc. CE021)
10. Sig. Salvatore DI VICO (tess. n. MD001472 – cod. Soc. CE021)
11. Sig. Giannicola IZZO (tess. n. MD004039 – cod. Soc. CE021)
12. Sig. Francesco SANTO (tess. n. MD004247 – cod. Soc. CE021)
13. Sig. Enrico PELLA (tess. n. MA042354 – cod. Soc. CE021)
14. Sig. Carlo SFERRAGATTA (tess. n. MD004059 – cod. Soc. CE021)
15. Sig. Giovanni PELLA (tess. n. MD000380 – cod. Soc. CE021)
16. Sig. Pasquale MIGLIORE (tess. n. MA040274 – cod. Soc. CE021)
17. Sig. Tommaso FARINA (tess. n. MD004051 – cod. Soc. CE021)

18. Sig. Valerio SANTILLO GIUNTA (tess. n. MD004146 – cod. Soc. CE021)
19. Sig.ra Lara MATRONE (tess. n. MD004009 – cod. Soc. CE021)
20. Sig. Clemente CERRETO (tess. n. MD003963 – cod. Soc. CE021)
21. Sig. Salvatore PASCARELLA (tess. n. MD003566 – cod. Soc. CE021)
22. Sig. Saverio VERTUCCIO (tess. n. MD004313 – cod. Soc. CE021)
23. Sig. Salvatore D'AIELLO (tess. n. MD004107 – cod. Soc. CE021)
24. Sig. Michele IZZO (tess. n. MD000797 – cod. Soc. CE021)
25. Sig. Crispino CICALA (tess. n. MA043502 – cod. Soc. CE021)
26. Sig. Pasquale LAUDATO (tess. n. MD004312 – cod. Soc. CE021)
27. Sig. Antonio SETARO (tess. n. MD004862 – cod. Soc. CE021)
28. Sig. Pasquale CICALA (tess. n. MD000352 – cod. Soc. CE021)
29. Sig. Pietro CATURANO (tess. n. MD004012 – cod. Soc. CE021)
30. Sig. Bartolomeo DI CHIARA (tess. n. MD004050 – cod. Soc. CE021)
31. Sig.ra Annamaria LAMULA (tess. n. MD002660 – cod. Soc. CE912)
32. Sig. Antonio PETRILLO (tess. n. MD004487 – cod. Soc. CE021)
33. Sig.ra Pasqualina ZAMPELLA (tess. n. MD003978 – cod. Soc. CE021)
34. Sig. Domenico VINCIGUERRA (tess. n. MD004054 – cod. Soc. CE021)
35. Sig. Pasquale PISCITELLI (tess. n. MA038773 – cod. Soc. CE021)
36. Sig.ra Maria ESPOSITO (tess. n. MD004019 – cod. Soc. CE021)
37. Sig. Clemente GUIDA (tess. n. MA043501 – cod. Soc. CE021)
38. Sig. Giuseppe FARINA (tess. n. MA042578 – cod. Soc. CE021)
39. Sig. Vincenzo CARFORA (tess. n. MD004044 – cod. Soc. CE021)
40. Sig.ra Angelina DELLA PERUTA (tess. n. MD000732 – cod. Soc. CE021)
41. Sig. Francesco PASCARELLA (tess. n. MD004047 – cod. Soc. CE021)
42. Sig. Salvatore NEGRO (tess. n. MD004416 – cod. Soc. CE021)
43. Sig. Antonio PERCHIAZZI (tess. n. MD000728 – cod. Soc. CE021)
44. Sig. Alessandro PAPA (tess. n. MA038770 – cod. Soc. CE021)
45. Sig.ra Carmela MELILLO (tess. n. MD004043 – cod. Soc. CE021)
46. Sig. Francesco CAROZZA (tess. n. MD001807 – cod. Soc. CE021)

47. Sig. Giacinto DELLA PERUTA (tess. n. MD004959 – cod. Soc. CE021)
48. Sig. Michele COSTANTINO (tess. n. MD003966 – cod. Soc. CE021)
49. Sig.ra Florinda SCARANO (tess. n. MD004038 – cod. Soc. CE021)
50. Sig. Pasquale FERRARO (tess. n. MD001381 – cod. Soc. CE021)
51. Sig. Michele ARCIERO (tess. n. MD000353 – cod. Soc. CE021)
52. Sig. Salvatore VITTORIA (tess. n. MD001048 – cod. Soc. CE021)
53. Sig. Vincenzo SCHIAVO (tess. n. MD004001 – cod. Soc. CE021)
54. Sig. Angelo CASALUCE (tess. n. MD001091 – cod. Soc. CE021)
55. Sig. Gennaro ESPOSITO (tess. n. MD000216 – cod. Soc. CE021)
56. Sig. Domenico SANTO (tess. n. MD000574 – cod. Soc. CE021)
57. Sig. Antonio ESPUGNATO DI CHIARA (tess. n. MD004646 – cod. Soc. CE021)
58. Sig. Aniello LOFFREDO (tess. n. MD004058 – cod. Soc. CE021)
59. Sig.ra Angela IULIANO (tess. n. MC000552 – cod. Soc. CE021)
60. Sig. Raffaele MORETTA (tess. n. MD004728 – cod. Soc. CE021)
61. Sig.ra Lucia FARINA (tess. n. MD004960 – cod. Soc. CE021)
62. Sig. Michele VAIANO (tess. n. MD002788 – cod. Soc. NA033)
63. Sig. Tommaso NAPOLITANO (tess. n. ME011504 – cod. Soc. NA033)
64. Sig. Gennaro STRINO (tess. n. ME013788 – cod. Soc. NA529)
65. Sig. Salvatore MAIETTA (tess. n. ME013364 – cod. soc. NA860)
66. Sig. Gennaro MAIETTA (tess. n. ME013588 – cod. Soc. NA860)
67. Sig. Bruno DE MAIO (tess. n. MA008198 – cod. Soc. CE902)
68. Sig. Pietro RUSSO (tess. n. MA030212 – cod. Soc. CE902)
69. Sig. Gaetano RISPOLI (tess. n. MD003519 – cod. Soc. CE912)
70. Sig. Mauro LIONIELLO (tess. n. MA041314 – cod. Soc. CE912)
71. Sig. Angelo MENALE (tess. n. MD002649 – cod. Soc. CE912)
72. Sig. Giovanni MUSCARIELLO (tess. n. MD002654 – cod. Soc. CE912)
73. Sig. Patrizio PANICO (tess. n. MC002650 – cod. Soc. CE912)
74. Sig. Antonio CAROLLA (tess. n. MA024666 – cod. Soc. BN514)
75. Sig.ra Immacolata LOMBARDI (tess. n. MC002313 – cod. Soc. BN514)

76. Sig.ra Anna UCCI (tess. n. MA031811 – cod. Soc. BN514),
77. Sig.ra Sabina IASIO (tess. n. MC002188 – cod. Soc. BN514)
78. Sig.ra Maria CESARANO (tess. n. ME012671 – cod. Soc. BN514)
79. Sig. Ciro MELE (tess. n. MA012272 – cod. Soc. PE180)
80. Sig. Giovanni DE FENZA (tess. n. ME006224 – cod. Soc. NA963)
81. Sig. Domenico VOZZA (tess. n. MA039680 – cod. Soc. NA963)
82. Sig. Raffaele DE VIVO (tess. n. ME009750 – cod. Soc. NA109)
83. Sig. Antonio BOCCIA (tess. n. ME002607 – cod. Soc. NA109)
84. Sig. Pasquale PAGANO (tess. n. ME014679 – cod. Soc. NA109)
85. Sig. Andrea NAPPO (tess. n. MA027151 – cod. Soc. NA109)
86. Sig. Raffaele CARILLO (tess. n. ME002609 – cod. Soc. NA109)
87. Sig. Romeo AMBROSIO (tess. n. MA040103 – cod. Soc. NA109)
88. Sig. Luigi BOCCIA (tess. n. MA039873 – cod. Soc. NA109)
89. Sig. Raffaele RANIERI (tess. n. MA040105 – cod. Soc. NA109)
90. Sig. Salvatore ANNUNZIATA (tess. n. ME005472 – cod. Soc. NA109)
91. Sig. Sergio PARISI (tess. n. MA041438 – cod. Soc. CE750)
92. Sig.ra Daniela NAPOLITANO (tess. n. MC001439 – cod. Soc. BN805)
93. Sig. Vincenzo TITO (tess. n. MF005674 – cod. Soc. NA855)
94. Sig. Michele D'ORSO (tess. n. ME000391 – cod. Soc. NA050)
95. Sig. Luigi CATALANO (tess. n. RR370115)
96. Sig. Nicola BOCCIA (tess. n. RR406211)
97. Sig. Raffaele CALDARELLI (tess. n. RR063651)
98. Sig. Giovanni PIGNATIELLO (tess. n. RR416845)
99. Sig. Carmine D'URSI (tess. n. RR159650)
100. Sig. Luigi ANNUNZIATA (tess. n. RR442484)
101. Sig. Francesco TUFANO (tess. n. RR044701)
102. Sig. Cosimo SCUTIERO (tess. n. RR437816)
103. Sig. Pasquale MAZZARELLA (tess. n. RR161156)
104. Sig. Antonio DE FILIPPO (tess. n. RR439142)

105. Sig. Giuseppe FIORE (tess. n. RR061358)
106. Sig. Nunzio RANIERI (tess. n. RR061967)
107. Sig.ra Giovanna VITIELLO (tess. n. RR377442)
108. Sig. Giuseppe REGA (tess. n. RR428180)
109. Sig.ra Maria Do Socorro DO NASCIMENTO (tess. n. RR181354)
110. ASD Sorrento Runners (cod. Soc. NA858)
111. ASD Atletica Teverola (cod. Soc. CE912)
112. ASD Road Runners Maddaloni (cod. Soc. CE021)
113. ASD International Security S. (cod. Soc. NA033)
114. ASD G.P. Budokan Club Portici (cod. Soc. NA529)
115. ASD Kinesis Lab Athletics (cod. Soc. NA860)
116. Tifata Runners Caserta (cod. Soc. CE902)
117. ASD Amatori Podismo Benevento (cod. Soc. BN514)
118. ASD Run Life (cod. Soc. PE180)
119. G.S.D. Fiamme Argento (cod. Soc. CE750)
120. ASD Sannio Runners (cod. Soc. BN805)
121. ASD Gragnano in Corsa (cod. Soc. NA855)
122. ASD Napoli Nord Marathon (cod. Soc. NA050)

pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e Svolgimento del processo

In data 14.04.2025, la Procura Federale ha avviato un'indagine disciplinare a seguito di comunicazione ricevuta in data 11.04.25 dal Presidente C.R. FIDAL Campania Prof. Bruno Fabozzi (la “**Segnalazione**”). In particolare il Prof. Fabozzi, con la Segnalazione, ha comunicato alla Procura Federale di avere ricevuto in data 09.04.2025 un esposto in forma anonima, inviato mediante posta ordinaria, nel quale lo si informava che alcuni tesserati FIDAL avrebbero partecipato, senza essere autorizzati, alla gara podistica “Corri Striano – XVI Memorial Vincenzo Adamo”, svoltasi il 23.03.25 a Striano (NA), organizzata dalla all’Ente di promozione sportiva OPES ITALIA (la “**Gara**”).

Nel corso delle indagini, è stata acquisita, tra l'altro, la seguente documentazione: (i) Segnalazione; (ii) richiesta di informazioni indirizzata all'EPS OPES ITALIA del 14.05.25 e relative informazioni trasmesse; (iii) volantino gara del 23.03.25 "Corri Striano - XVI Memoria Vincenzo Adamo"; (iv) classifica generale della Gara; (v) convenzioni FIDAL – EPS anni 2024 e 2025.

In data 30.04.25, si è svolta l'audizione del sig. Pasquale Pizzano (non tesserato Fidal), il quale ha dichiarato di essere un libero professionista, chiamato per svolgere lavori di segreteria e di cronometraggio. Egli poi ha dichiarato che, alla Gara, hanno partecipato circa 159 atleti tesserati Fidal e di non conoscere la ragione per la quale la loro partecipazione non sia stata autorizzata. A suo avviso, alcuni di essi, pur essendo anche tesserati EPS, si sarebbero iscritti, per un loro errore in fase di registrazione, con le credenziali Fidal. Per quanto riguarda le società affiliate alla Fidal coinvolte, esse sarebbero tre o quattro quelle di maggiori dimensioni, più qualcun'altra di minore dimensione. Il Sig. Pizzano si è impegnato a trasmettere alla Procura l'elenco di coloro che hanno partecipato alla Gara come tesserati Fidal, ma che sono anche tesserati come EPS; ha poi dichiarato di avere sigillato l'archivio dei partecipanti alla Gara.

In data 11.09.2025, è stata notificata ai soggetti incolpati la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento.

Successivamente, alcuni dei soggetti sottoposti ad indagini: (i) hanno trasmesso alla Procura Federale prova della loro affiliazione/iscrizione all'EPS Opes Italia; e/o (ii) hanno inviato memorie difensive; e/o (iii) hanno richiesto di essere sentiti; e/o (iv) hanno richiesto l'irrogazione di sanzioni minime.

A seguito di provvedimento della Procura Federale del 17.10.2025, alcuni soggetti sottoposti ad indagine hanno definito la propria posizione mediante applicazione della sanzione concordata senza incolpazione.

Con provvedimento della Procura Federale del 22.10.2025, è stata quindi archiviata la posizione di altri soggetti sottoposti ad indagine, avendo gli stessi prodotto la prova della precedente iscrizione all'EPS Opes Italia.

In data 24.10.2025, la Procura Federale ha deferito "*innanzi al Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia FIDAL..*":

(i) ciascuno degli Incolpati persone fisiche “... perché, in data 23.03.25, ha partecipato alla gara podistica denominata “Corri Striano - XVI Memoria Vincenzo Adamo” tenutasi in Striano (NA), non inserita dal comitato Reginale FIDAL nel calendario condiviso;

Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1- 2 Reg.Giust Fidal; artt. 1, 2, Codice di Comportamento Sportivo; artt. 9, 26, 34.2 e 35 delle Norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2025; art. 3.4. dell'Allegato 1 alla Convenzione Fidal – EPS; art. 13 bis Statuto CONI”.

(ii) le Associazioni Incolpate “a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione al comportamento posto in essere dai propri tesserati, così come sopra riportato”.

In data 27 ottobre 2025, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l’udienza per il 19 novembre 2025, ore 15, in Roma, presso la sede della FIDAL.

Successivamente, alcuni tra gli Incolpati hanno inviato (personalmente e/o a mezzo dei propri avvocati) memorie difensive e/o comunicazioni contenenti difese, chiedendo tutti, a seconda del caso, l’archiviazione o l’applicazione di una sanzione minima. Il contenuto delle difese è riassunto *infra*.

In data 19.11.2025, si è celebrata l’udienza alla quale hanno presenziato, oltre alla Procura Federale, anche l’Avv. Marco Ferriero, in qualità di difensore della ASD Atletica Teverola.

La Procura Federale ha dichiarato di aver raggiunto, in data antecedente l’udienza, un’intesa con il difensore della ASD Atletica Teverola per la presentazione di conclusioni congiunte sulla sanzione da applicarsi, ai sensi dell’art. 41 Regolamento Giustizia Fidal, nei seguenti termini: sanzione base ammenda di € 500,00 che, con l’applicazione dell’attenuante generica ex art. 9 comma 2 ultimo capoverso Regolamento Giustizia Fidal e l’adozione dell’impegno a svolgere attività di formazione dei propri tesserati sui regolamenti federali, infine ridotta a complessivi € 100,00. L’Avv. Ferriero si è associato alle conclusioni esposte dalla Procura Federale, in quanto concordate prima dell’udienza ai sensi dell’art. 41 Regolamento Giustizia Fidal.

La Procura ha invece respinto la proposta di sanzione concordata ricevuta dalla ASD International Security S., non essendo possibile applicare l’ammonizione alle associazioni.

La Procura ha concluso altresì, ai sensi dell'art. 41 R.G., per l'irrogazione dell'ammonizione ai signori Vaiano Michele, Napolitano Tommaso, Ambrosio Romeo, Annunziata Salvatore, Boccia Antonio, Boccia Luigi, Carillo Raffaele, De Vivo Raffaele, Nappo Andrea, Pagano Pasquale, Ranieri Raffaele, Nicola Boccia, Raffaele Caldarelli, Nunzio Ranieri, Giuseppe Rega, Giovanna Vitiello, Giuseppe Fiore, Antonio De Filippo, dal momento che, nelle loro memorie difensive, essi hanno chiesto di concordare la sanzione minima, e su tale richiesta la quale la Procura ha quindi espresso, in sede di udienza, il proprio assenso.

La Procura ha infine chiesto di irrogare: (i) alle Associazioni Incolpate (diverse da quelle che abbiano chiesto l'applicazione della sanzione concordata), la sanzione di € 500,00 di ammenda; (ii) agli Incolpati persone fisiche (diversi da quelli che abbiano chiesto l'applicazione della sanzione concordata), la sanzione della squalifica per giorni 20, determinata applicando alla pena base di giorni 30, l'attenuante generica di cui all'art. 9 comma 2 ultimo capoverso R.G..

Motivi

1. In via preliminare, il Tribunale Federale dà atto che il provvedimento di fissazione di udienza è stato regolarmente comunicato a tutti gli Incolpati con le seguenti modalità: (i) nella massima parte dei casi, mediante PEC, all'indirizzo delle Associazioni Incolpate le quali, ai sensi dell'art. 24 Regolamento Giustizia Fidal, hanno l'obbligo di consegnare l'atto ai propri tesserati; (ii) all'associazione Tifate Runners Caserta (priva di PEC e gravata del medesimo onere comunicativo), mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno e/o mediante comunicazione a mezzo e-mail ordinaria, all'indirizzo fornito dagli stessi all'atto del tesseramento (e quindi della cui paternità, controllo e validità come recapito essi si sono assunti la responsabilità), all'invio della quale e-mail non ha fatto seguito alcun messaggio del sistema di trasmissione di mancato recapito.

2. Risulta in via documentale (e, per altro, non è contestato nelle memorie difensive depositate da alcuni degli Incolpati) che:

- (i) la Gara si sia svolta;
- (ii) la Gara non fosse inclusa nel calendario ufficiale FIDAL;

- (iii) alla Gara abbiano partecipato gli Incolpati persone fisiche;
- (iv) alla data di svolgimento della Gara, gli Incolpati persone fisiche non fossero tesserati anche con la EPS OPES ITALIA;
- (v) ciascuno degli Incolpati persone fisiche sia iscritto ad una delle Associazioni Incolpate, ad eccezioni di quelli che sono titolari di Run Card (ossia i signori Luigi Catalano, Nicola Boccia, Raffaele Caldarelli, Giovanni Pignatiello, Carmine D'Ursi, Luigi Annunziata, Francesco Tufano, Cosino Scutiero, Pasquale Mazzarella, Giuseppe Rega, Antonio De Filippo, Giuseppe Fiore, Nunzio Ranieri, Giovanna Vitiello e Maria Do Soccorro Do Nascimento).

3. Le difese svolte dagli Incolpati, benché elaborate (a seconda del caso) da diversi avvocati e/o personalmente dagli stessi Incolpati, sono sostanzialmente omogenee ed espongono i seguenti argomenti, che qui si sintetizzano:

- (i) gli Incolpati persone fisiche avrebbero partecipato alla gara in buona fede e la loro condotta non sarebbe dovuta a dolo o colpa, ma a mera disattenzione od ignoranza scusabile; essi non sarebbero stati a conoscenza della convenzione tra la Fidal e le EPS. Gli Incolpati persone fisiche avrebbero partecipato alla Gara con mero spirito amatoriale, senza percepire vantaggi economici o premi;
- (ii) alcuni degli Incolpati persone fisiche hanno altresì evidenziato come essi non abbiano consultato il calendario condiviso tra Fidal ed EPS, visto che sarebbe stato complesso cercarlo, ma soltanto il regolamento della Gara, il quale sarebbe stato scritto in modo fuorviante, nel senso di permettere "*la partecipazione a tutti gli atleti regolarmente tesserati con Eps o gruppi appartenenti ad associazioni o società costituite per le attività o la promozione del podismo*"; quest'ultima parte del regolamento della Gara, avrebbe indotto alcuni degli Incolpati persone fisiche a ritenere che fosse consentita la partecipazione a chi era tesserato presso un'associazione costituita per la promozione dell'atletica leggera, che comprenderebbe anche il podismo;
- (iii) alcuni degli Incolpati persone fisiche avrebbero regolarizzato la loro posizione successivamente alla gara, tesserandosi anche con la EPS Opes Italia;

- (iv) gli Incolpati persone fisiche non sarebbero mai stati deferiti per altri comportamenti illeciti e, quindi, non vi sarebbe recidiva;
- (v) alcuni degli Incolpati persone fisiche, avrebbero eseguito l'iscrizione di propria iniziativa, senza il coinvolgimento della Associazione Incolpata cui erano iscritti, la quale sarebbe quindi estranea alla vicenda;
- (vi) alcune delle Associazioni Incolpate hanno assunto l'impegno, affinché episodi di questo tipo non si ripetano in futuro.

4. Il Tribunale Federale innanzitutto ritiene necessario individuare quali siano le principali norme applicabili nel caso di specie, per poi valutare se vi sia stata o meno una loro violazione.

L'art. 1, 2° comma, c) dello Statuto Fidal, nello stabilire quale siano gli scopi ed i poteri della Fidal, prevede che essa *"autorizza e disciplina in modo esclusivo... le manifestazioni di atletica leggera che si svolgono in Italia, escludendo la partecipazione dei propri tesserati a manifestazioni agonistiche, comunque denominate non autorizzate dalla Fidal ... e consentendo nei soli casi previsti da specifiche convenzioni la partecipazione di soggetti non tesserati alle manifestazioni autorizzate dalla Fidal"*.

L'art. 22, 2° comma, Regolamento organico, evidentemente attuativo anche dell'art. 1, 2° comma, c) dello Statuto Fidal, obbliga chiunque abbia notizia di violazioni regolamentari poste in essere da parte di atleti, inclusa la partecipazione a gare con tesseramento irregolare, od a gare non approvate dalla Federazione, di darne notizia alla Procura Federale. L'art. 22, 2° comma, Regolamento organico conferma così, sia pure indirettamente, il divieto per un tesserato di partecipare a gare non approvate dalla Federazione.

Nel caso di specie, il Tribunale Federale non ritiene invece applicabile l'art. 3.4. allegato 1 della Convenzione Fidal EPS 2025 sottoscritta in data 31 Marzo 2025, essendosi la gara svolta pochi giorni prima, ossia il 23 Marzo 2025. A quest'ultima data, per altro, nemmeno era applicabile la precedente Convenzione Fidal EPS 2024, dal momento che essa ha cessato di spiegare i suoi effetti il 31 dicembre 2024 e prevedeva esplicitamente che non potesse essere oggetto neppure di proroga tacita (art. 7.3).

5. Nessuna delle difese svolte dagli Incolpati è meritevole di accoglimento.

Essi, innanzitutto, non negano che ad un tesserato Fidal sia vietato partecipare a gare non approvate (direttamente, od indirettamente tramite una Convenzione) dalla Fidal, né tantomeno affermano che la Gara fosse stata approvata dalla Fidal.

Gli Incolpati persone fisiche, semplicemente, asseriscono che avrebbero partecipato alla Gara e che la loro condotta sarebbe priva di dolo o colpa.

A questo proposito, il Tribunale Federale rileva come gli Incolpati persone fisiche si siano iscritti volontariamente alla gara e che, quantunque non vi sia sufficiente dimostrazione che essi abbiano voluto intenzionalmente violare la normativa vigente (e quindi sia da escludere l'elemento psicologico del dolo), altrettanto certamente è configurabile la loro colpa, dovendo essere noto a ciascun tesserato che uno dei principi basilari, su cui è fondato tutto il sistema della Fidal, è quello per cui ai tesserati è consentito unicamente partecipare alle gare da questa organizzate. E' possibile eccezionalmente derogare a tale principio se le gare sono autorizzate dalla Fidal, ovvero sono organizzate da altri enti che hanno in essere convenzioni con la Fidal (e, per l'effetto, la gara risulta inserita in calendari condivisi con la Fidal), ovvero se l'atleta è anche tesserato con tale ente e quindi vi partecipa non in qualità di tesserato Fidal, bensì, appunto, come tesserato di tale ente. Nel caso di specie, però, come dimostrato, non era vigente alcuna convenzione tra la Fidal ed EPS, né gli Incolpati persone fisiche risultavano tesserati, alla data della Gara, con EPS.

Evidentemente, costituisce principio fondamentale di ogni tipologia di ordinamento giuridico quello per cui "*ignorantia legis non excusat*"; quindi non si può certo configurare una disattenzione od un'ignoranza scusabile, essendo preciso onere di ogni tesserato conoscere le norme applicabili e consultare il calendario delle gare, cui può legittimamente partecipare. Tanto più se si tratta, come nel caso di specie, non dell'ignoranza di una norma di secondario rilievo, ma dell'ignoranza di uno dei principi basilari che fondano l'ordinamento federale, in relazione a cui non possono esservi margini per configurare una scusabilità dell'errore.

Diviene così inevitabilmente irrilevante la circostanza, dedotta da taluni degli Incolpati persone fisiche, per cui il regolamento della Gara non sarebbe stato chiaro. Ad ogni buon conto, se anche vi fosse stata un'oscurità del regolamento della Gara, gli Incolpati persone fisiche avrebbero dovuto responsabilmente domandare la corretta interpretazione agli

organizzatori od alla propria associazione, per avere conferma se essi potessero, benchè iscritti esclusivamente alla Fidal, partecipare alla Gara.

La circostanza che alcuni degli Incolpati persone fisiche abbiano regolarizzato la propria posizione successivamente alla Gara, tesserandosi anche con la EPS Opes Italia, non è rilevante, giacché ciò che importa è che essi abbiano partecipato alla Gara come tesserati Fidal e che, a tale data, non avessero la tessera EPS Opes Italia.

Analogamente, la circostanza per cui alcuni di essi avrebbero eseguito l'iscrizione di propria iniziativa, senza il coinvolgimento dell'Associazione Incolpata cui erano iscritti, non rileva, sia perché ciò aggrava semmai la loro posizione, sia perché l'Associazione Incolpata risponde per responsabilità oggettiva del fatto dei propri tesserati ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera b) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Parimenti è irrilevante l'impegno assunto da talune delle Associazioni Incolpate a che tali condotte non si ripetano in futuro. Un simile impegno non esclude l'illecito già verificatosi e, per altro, nulla aggiunge agli obblighi che già gravano sulle medesime Associazioni Incolpate, in forza dell'ordinamento sportivo; anche in assenza di tale impegno, infatti, non è revocabile in dubbio che le Associazioni Incolpate abbiano l'obbligo di assicurare che i propri tesserati non si iscrivano a gare non organizzate od approvate dalla Fidal.

6. In ragione di quanto precede, il Tribunale Federale ritiene che gli Incolpati persone fisiche abbiano violato: (i) l'art. 1, 2° comma, lett c) Statuto Fidal, che vieta ai tesserati di partecipare a competizioni sportive non autorizzate dalla Fidal; (ii) l'art. 6, 1° comma, Statuto Fidal, in forza del quale, tra l'altro, i tesserati devono osservare le norme del codice di giustizia sportiva del Coni, dello Statuto, dei regolamenti federali e delle delibere degli organi federali; (iii) il Regolamento Giustizia Fidal, nell'art. 1, 1° comma, non avendo rispettato le norme ivi indicate, in violazione dei principi di lealtà probità correttezza sportiva e disciplina, e nell'art. 2, comma 1°; (iv) gli artt. 1 e 2 Codice di comportamento sportivo Coni non avendo, quanto all'art. 1, osservato la normativa di riferimento, e quanto all'art. 2, non essendosi comportati secondo i principi di lealtà e correttezza. Da quest'ultimo punto di vista, la condotta illecita degli Incolpati persone fisiche implica anche violazione dell'art. 13 bis statuto Coni, proprio per la violazione dei doveri di lealtà correttezza e proprietà sportiva contenuti nel codice di comportamento.

In ogni caso, in disparte la posizione di coloro che hanno concordato la sanzione ai sensi dell'art. 41 R.G., si ritiene di poter concedere agli altri incolpati che l'attenuante generica di cui all'art. 9 comma 2 ultimo capoverso Regolamento di Giustizia FIDAL, tenendo complessivamente conto di tutti gli elementi fattuali e regolamentari della vicenda.

Il Tribunale Federale non ritiene invece violato l'art. 2, 2° comma Regolamento Giustizia Fidal, ancorché contestato dalla Procura Federale, non essendo integrato un illecito sportivo, perché gli incolpati non hanno posto in essere un atto, un comportamento, od un'omissione diretta ad alterare lo svolgimento di una gara, o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio; la gara, infatti, non era una gara approvata da una Fidal e quindi, in via assorbente, non rileva la circostanza che gli incolpati persone fisiche, mediante l'iscrizione alla stessa, ne abbiano comunque alterato il risultato.

P.Q.M.

1) dichiara i seguenti Signori: Sig. Michele VAIANO (tess. n. MD002788 – cod. Soc. NA033), Sig. Tommaso NAPOLITANO (tess. n. ME011504 – cod. Soc. NA033) Sig. Romeo AMBROSIO (tess. n. MA040103 – cod. Soc. NA109) Sig. Salvatore ANNUNZIATA (tess. n. ME005472 – cod. Soc. NA109) Sig. Antonio BOCCIA (tess. n. ME002607 – cod. Soc. NA109) Sig. Luigi BOCCIA (tess. n. MA039873 – cod. Soc. NA109) Sig. Raffaele CARILLO (tess. n. ME002609 – cod. Soc. NA109) - Sig. Raffaele DE VIVO (tess. n. ME009750 – cod. Soc. NA109) Sig. Andrea NAPPO (tess. n. MA027151 – cod. Soc. NA109) Sig. Pasquale PAGANO (tess. n. ME014679 – cod. Soc. NA109) - Sig. Raffaele RANIERI (tess. n. MA040105 – cod. Soc. NA109) Sig. Nicola BOCCIA (tess. n. RR406211) Sig. Raffaele CALDARELLI (tess. n. RR063651) Sig. Nunzio RANIERI (tess. n. RR061967) Sig. Giuseppe REGA (tess. n. RR428180) Sig.ra Giovanna VITIELLO (tess. n. RR377442) Sig. Giuseppe FIORE (tess. n. RR061358) Sig. Antonio DE FILIPPO (tess. n. RR439142), responsabili degli addebiti di cui in motivazione, applicando a ciascuno degli stessi, ai sensi dell'art. 41 Regolamento di Giustizia FIDAL, la sanzione concordata con la Procura Federale, dell'ammonizione;

2) dichiara la A.S.D. Atletica Teverola (cod. Soc. CE912), in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile degli addebiti di cui in motivazione, *ex art. 1 comma 3 lett. a* del Regolamento di Giustizia Fidal, pertanto applicando alla medesima, ai sensi dall'art. 41 Regolamento di Giustizia FIDAL, la sanzione, concordata con la Procura

Federale, dell'ammenda nella misura finale di € 100,00 (cento/00), così ridotta dalla sanzione base di Euro 500,00 (cinquecento/00) ex art. 5, ultimo comma, del Regolamento di Giustizia FIDAL), ridotta, per effetto dell'applicazione dell'attenuante generica ex art. 9 comma 2 ultimo capoverso, Regolamento di Giustizia FIDAL e dell'adozione dell'impegno a svolgere attività di formazione dei propri tesserati sui regolamenti federali;

3) dichiara i seguenti Signori: Sig. Antonio TAMARINO (tess. n. MF003874 – cod. Soc. NA858), Sig. Giuseppe GARGIULO (tess. n. LE000132 – cod. Soc. NA858), Sig. Giovanni PANE (tess. n. ME012683 – cod. Soc. NA858), Sig. Luigi PANE (tess. n. ME012476 – cod. Soc. NA858), Sig. Fulvio ESPOSITO (tess. n. ME012684 – cod. Soc. NA858), Sig. Aniello DE ANGELIS (tess. n. ME012589 – cod. Soc. NA858), Sig. Antonio PANICO (tess. n. MD002642 – cod. Soc. CE912), Sig. Luigi LAUDADIO (tess. n. MD002706 – cod. Soc. CE912), Sig. Marco CICALA (tess. n. MD004065 – cod. Soc. CE021), Sig. Salvatore DI VICO (tess. n. MD001472 – cod. Soc. CE021), Sig. Giannicola IZZO (tess. n. MD004039 – cod. Soc. CE021) , Sig. Francesco SANTO (tess. n. MD004247 – cod. Soc. CE021), Sig. Enrico PELLA (tess. n. MA042354 – cod. Soc. CE021), Sig. Carlo SFERRAGATTA (tess. n. MD004059 – cod. Soc. CE021), Sig. Giovanni PELLA (tess. n. MD000380 – cod. Soc. CE021), Sig. Pasquale MIGLIORE (tess. n. MA040274 – cod. Soc. CE021), Sig. Tommaso FARINA (tess. n. MD004051 – cod. Soc. CE021), Sig. Valerio SANTILLO GIUNTA (tess. n. MD004146 – cod. Soc. CE021), Sig.ra Lara MATRONE (tess. n. MD004009 – cod. Soc. CE021), Sig. Clemente CERRETO (tess. n. MD003963 – cod. Soc. CE021), Sig. Salvatore PASCARELLA (tess. n. MD003566 – cod. Soc. CE021), Sig. Saverio VERTUCCIO (tess. n. MD004313 – cod. Soc. CE021), Sig. Salvatore D'AIELLO (tess. n. MD004107 – cod. Soc. CE021), Sig. Michele IZZO (tess. n. MD000797 – cod. Soc. CE021), Sig. Crispino CICALA (tess. n. MA043502 – cod. Soc. CE021), Sig. Pasquale LAUDATO (tess. n. MD004312 – cod. Soc. CE021) , Sig. Antonio SETARO (tess. n. MD004862 – cod. Soc. CE021), Sig. Pasquale CICALA (tess. n. MD000352 – cod. Soc. CE021), Sig. Pietro CATURANO (tess. n. MD004012 – cod. Soc. CE021), Sig. Bartolomeo DI CHIARA (tess. n. MD004050 – cod. Soc. CE021) , Sig.ra Annamaria LAMULA (tess. n. MD002660 – cod. Soc. CE912) , Sig. Antonio PETRILLO (tess. n. MD004487 – cod. Soc. CE021), Sig.ra Pasqualina ZAMPELLA (tess. n. MD003978 – cod. Soc. CE021), Sig. Domenico VINCIGUERRA (tess. n. MD004054 – cod. Soc. CE021), Sig. Pasquale PISCITELLI (tess. n. MA038773 – cod. Soc. CE021), Sig.ra Maria ESPOSITO (tess. n. MD004019 – cod. Soc. CE021), Sig. Clemente GUIDA



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

(tess. n. MA043501 – cod. Soc. CE021), Sig. Giuseppe FARINA (tess. n. MA042578 – cod. Soc. CE021), Sig. Vincenzo CARFORA (tess. n. MD004044 – cod. Soc. CE021), Sig.ra Angelina DELLA PERUTA (tess. n. MD000732 – cod. Soc. CE021), Sig. Francesco PASCARELLA (tess. n. MD004047 – cod. Soc. CE021), Sig. Salvatore NEGRO (tess. n. MD004416 – cod. Soc. CE021), Sig. Antonio PERCHIAZZI (tess. n. MD000728 – cod. Soc. CE021), Sig. Alessandro PAPA (tess. n. MA038770 – cod. Soc. CE021), Sig.ra Carmela MELILLO (tess. n. MD004043 – cod. Soc. CE021), Sig. Francesco CAROZZA (tess. n. MD001807 – cod. Soc. CE021), Sig. Giacinto DELLA PERUTA (tess. n. MD004959 – cod. Soc. CE021), Sig. Michele COSTANTINO (tess. n. MD003966 – cod. Soc. CE021), Sig.ra Florinda SCARANO (tess. n. MD004038 – cod. Soc. CE021), Sig. Pasquale FERRARO (tess. n. MD001381 – cod. Soc. CE021), Sig. Michele ARCIERO (tess. n. MD000353 – cod. Soc. CE021), Sig. Salvatore VITTORIA (tess. n. MD001048 – cod. Soc. CE021), Sig. Vincenzo SCHIAVO (tess. n. MD004001 – cod. Soc. CE021), Sig. Angelo CASALUCE (tess. n. MD001091 – cod. Soc. CE021), Sig. Gennaro ESPOSITO (tess. n. MD000216 – cod. Soc. CE021), Sig. Domenico SANTO (tess. n. MD000574 – cod. Soc. CE021), Sig. Antonio ESPUGNATO DI CHIARA (tess. n. MD004646 – cod. Soc. CE021), Sig. Aniello LOFFREDO (tess. n. MD004058 – cod. Soc. CE021), Sig.ra Angela IULIANO (tess. n. MC000552 – cod. Soc. CE021), Sig. Raffaele MORETTA (tess. n. MD004728 – cod. Soc. CE021), Sig.ra Lucia FARINA (tess. n. MD004960 – cod. Soc. CE021), Sig. Gennaro STRINO (tess. n. ME013788 – cod. Soc. NA529), Sig. Salvatore MAIETTA (tess. n. ME013364 – cod. soc. NA860), Sig. Gennaro MAIETTA (tess. n. ME013588 – cod. Soc. NA860), Sig. Bruno DE MAIO (tess. n. MA008198 – cod. Soc. CE902), Sig. Pietro RUSSO (tess. n. MA030212 – cod. Soc. CE902), Sig. Gaetano RISPOLI (tess. n. MD003519 – cod. Soc. CE912), Sig. Mauro LIONIELLO (tess. n. MA041314 – cod. Soc. CE912), Sig. Angelo MENALE (tess. n. MD002649 – cod. Soc. CE912), Sig. Giovanni MUSCARIELLO (tess. n. MD002654 – cod. Soc. CE912), Sig. Patrizio PANICO (tess. n. MC002650 – cod. Soc. CE912), Sig. Antonio CAROLLA (tess. n. MA024666 – cod. Soc. BN514), Sig.ra Immacolata LOMBARDI (tess. n. MC002313 – cod. Soc. BN514), Sig.ra Anna UCCI (tess. n. MA031811 – cod. Soc. BN514), Sig.ra SabinaIASIO (tess. n. MC002188 – cod. Soc. BN514), Sig.ra Maria CESARANO (tess. n. ME012671 – cod. Soc. BN514), Sig. Ciro MELE (tess. n. MA012272 – cod. Soc. PE180), Sig. Giovanni DE FENZA (tess. n. ME006224 – cod. Soc. NA963), Sig. Domenico VOZZA (tess. n. MA039680 – cod. Soc. NA963), Sig. Pasquale PAGANO (tess. n. ME014679 – cod. Soc. NA109), Sig.

Raffaele RANIERI (tess. n. MA040105 – cod. Soc. NA109), Sig. Sergio PARISI (tess. n. MA041438 – cod. Soc. CE750), Sig.ra Daniela NAPOLITANO (tess. n. MC001439 – cod. Soc. BN805), Sig. Vincenzo TITO (tess. n. MF005674 – cod. Soc. NA855), Sig. Michele D'ORSO (tess. n. ME000391 – cod. Soc. NA050), Sig. Luigi CATALANO (tess. n. RR370115), Sig. Giovanni PIGNATIELLO (tess. n. RR416845), Sig. Carmine D'URSI (tess. n. RR159650), Sig. Luigi ANNUNZIATA (tess. n. RR442484), Sig. Francesco TUFANO (tess. n. RR044701), Sig. Cosimo SCUTIERO (tess. n. RR437816), Sig. Pasquale MAZZARELLA (tess. n. RR161156), Sig.ra Maria Do Socorro DO NASCIMENTO (tess. n. RR181354), responsabili degli addebiti nei sensi di cui in motivazione e, pertanto, applica a ciascuno degli stessi la sanzione della squalifica di giorni 20 (giorni 30 come sanzione base, ridotta di giorni 10 per l'attenuante generica di cui all'art. 9 comma 2 ultimo capoverso Regolamento di Giustizia FIDAL);

4) dichiara le seguenti Associazioni: ASD Sorrento Runners (cod. Soc. NA858), ASD Road Runners Maddaloni (cod. Soc. CE021), ASD International Security S. (cod. Soc. NA033), ASD G.P. Budokan Club Portici (cod. Soc. NA529), ASD Kinesis Lab Athletics (cod. Soc. NA860), Tifata Runners Caserta (cod. Soc. CE902), ASD Amatori Podismo Benevento (cod. Soc. BN514), ASD Run Life (cod. Soc. PE180), G.S.D. Fiamme Argento (cod. Soc. CE750), ASD Sannio Runners (cod. Soc. BN805), ASD Gragnano in Corsa (cod. Soc. NA855), ASD Napoli Nord Marathon (cod. Soc. NA050), in persona di ciascuno dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, responsabile degli addebiti nei sensi di cui in motivazione, ex art. 1 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia Fidal, pertanto applicando a ciascuna delle medesime la sanzione complessiva dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) euro (come previsto dall'art. 5, ultimo comma, del Regolamento di Giustizia FIDAL), ridotta, per effetto dell'applicazione dell'attenuante generica ex art. 9 comma 2 ultimo capoverso, Regolamento di Giustizia FIDAL a complessivi € 350,00 (trecentocinquanta/00).

Averte

che la mancata ottemperanza alla sanzione irrogata costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Incarica



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2025

Avv. Armando Argano - Presidente

Prof. Avv. Filippo Corsini - Componente estensore

Avv. Lorenza Mel - Componente